

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5818

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOI, COLUMBU**

*Presentata il 10 luglio 1991*

**Modifiche e integrazioni alla legge 30 luglio 1990, n. 221  
e norme per il rifinanziamento della politica mineraria**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il settore minerario sopporta da lungo periodo una fase recessiva e non può certamente tollerare ulteriori appesantimenti che, non vi è dubbio, sono capaci di provocare oltre al danno economico anche una pericolosa tensione sociale: i fatti di queste ultime settimane, accaduti ed accadenti in alcune regioni, stanno a dimostrare quanto e come l'ordine sociale e civile dia segni di forte instabilità.

La legge 30 luglio 1990, n. 221, così come è stata strutturata, non ha colto interamente gli obiettivi ipotizzati: basta segnalare il fatto che, al momento della presentazione della presente proposta di legge la spesa di parte corrente (per esperti, studi e compensi vari) è stata molto più veloce di quella riservata alla

quota destinata alla parte capitale, cioè vi è un rallentamento pauroso delle attività che, fra l'altro, non sono più finanziabili, se non si provvede con urgenza al rifinanziamento, per il 1992, degli interventi previsti, appunto, dalla legge 30 luglio 1990, n. 221.

Il solo rifinanziamento, però, non è in grado di dare certezza agli operatori e sviluppare organicamente le iniziative rivolte a creare attività sostitutive: per poter definire l'organicità di tutta la manovra interessante il settore minerario, è necessario integrare e modificare la legge n. 221 del 1990, al fine di coinvolgere la pluralità dei soggetti programmatori del territorio soprattutto nelle regioni con autonomia differenziata e, qualora se ne verificassero le condizioni, far cessare lo

sconcio dello *status* patrimoniale dei beni immobili afferenti direttamente od indirettamente attività minerarie, mineralurgiche e metallurgiche e carbonifere dismesse, oggi totalmente, o quasi, in mano agli enti a partecipazione statale che non hanno brillato per la corretta ed accettabile gestione dell'immenso patrimonio immobiliare, che solo in minima parte è stato indirizzato verso attività produttive e sociali.

L'inversione di tendenza è cosa ormai non più rinviabile se si vuole, con il rifinanziamento proposto, dare risposta alla tutela dell'ambiente ed alla domanda che sale dai territori interessati per ciò che riguarda il programmare le attività sostitutive ed il realizzarle con l'ampio concorso dei vari livelli istituzionali. Quelle risposte, se si vogliono effettivamente dare, non possono prescindere dalla costruzione di uno strumento che vinca le

resistenze degli enti proprietari di compendi immobiliari in modo da restituirli alle comunità alle quali, almeno moralmente, appartengono.

La modifica della legge n. 221 del 1990, si propone per fare in modo che la programmazione di sviluppo socio-economico e la pianificazione del territorio divengano riferimenti imprescindibili per i programmi ed i progetti che ricadano all'interno dei beni afferenti attività minerarie dismesse e che gli stessi, continuando quella sorta di neghittosità dimostrata dagli enti a partecipazione statale, vengano immediatamente trasferiti alle regioni autonome e da queste agli enti locali in modo che, congiuntamente, pianifichino e programmino il nuovo sviluppo dei loro territori. Solo in tal modo il rifinanziamento della legge 30 luglio 1990, n. 221, potrà utilizzarsi al meglio: sarà denaro del contribuente speso bene per un giusto motivo.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221, è sostituito dal seguente:

« 5. Nei bacini di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, i programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari, direttamente legati alle attività minerarie, già dismesse o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi attraverso progetti di utilizzazione o di valorizzazione del territorio e delle sue risorse, sono ammessi agli interventi agevolati previsti in materia dalle leggi nazionali purché, nelle regioni a statuto speciale, in armonia con gli indirizzi di programmazione generale della regione stessa. Per la realizzazione di tali programmi, promossi dalla regione con il concorso degli enti locali interessati coordinati dall'amministrazione provinciale alla quale appartengono, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concede contributi alla provincia coordinatrice, per studi o progettazioni di piani di fattibilità. Gli stessi programmi possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge limitatamente alle opere strettamente finalizzate a creare nuova occupazione stabile ».

2. La spesa per i programmi di cui al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della presente legge.

3. I programmi di recupero dei compendi immobiliari di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221, debbono essere promossi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi 180 giorni le imprese o gli enti, titolari dei compendi immobiliari afferenti direttamente od indirettamente attività minerarie, mineralurgiche, metallurgiche e carbonifere dismesse, devono comunicare alla regione le eventuali osservazioni sui programmi, o presentare programmi alternativi, e la disponibilità totale o parziale dei compendi immobiliari. Qualora non si verifichi il raggiungimento di accordo fra i titolari dei compendi e la regione promotrice dei programmi, nei 120 giorni successivi alla data del definitivo accertamento del mancato accordo si attivano e si completano le procedure previste dall'articolo 12-bis della legge 30 luglio 1991, n. 221, introdotto dall'articolo 2 della presente legge.

#### ART. 2.

1. Dopo l'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 221, è inserito il seguente:

« ART. 12-bis — *Cessione alla regione* —

1. L'Ente nazionale idrocarburi (ENI) deve compiere nel termine di centoventi giorni dalla data di constatazione definitiva dei mancati accordi con la regione, gli atti necessari perché le proprie consociate cedano alla regione autonoma, al prezzo simbolico di lire mille, i beni immobili direttamente od indirettamente afferenti attività minerarie, mineralurgiche e metallurgiche dismesse. L'ENI è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

2. L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) deve compiere nel termine di centoventi giorni, dalla data di constatazione definitiva dei mancati accordi con la regione, gli atti necessari perché le proprie consociate cedano alla regione autonoma, al prezzo simbolico di lire mille, i beni im-

mobili direttamente od indirettamente afferenti le attività minerarie carbonifere dismesse. L'EFIM è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

3. Gli oneri fiscali e legali derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono a carico delle regioni autonome.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili direttamente afferenti l'esercizio di attività minerarie, mineralurgiche e metallurgiche in corso.

5. Il Ministro delle partecipazioni statali e le regioni autonome costituiscono una commissione mista formata da tecnici, al fine di stabilire quali immobili debbano considerarsi direttamente afferenti l'esercizio delle attività di cui al comma 4 ».

2. Dopo l'articolo 12-*bis* della legge 3 luglio 1990, n. 221 è inserito il seguente:

« ART. 12-*ter* — *Destinazione dei beni ceduti.* — 1. Il patrimonio immobiliare trasferito alle regioni autonome è destinato, dalle regioni stesse, al soddisfacimento di esigenze sociali e produttive da conseguirsi attraverso progetti di utilizzazione proposti dai comuni interessati e dalla provincia, nell'ambito della programmazione di sviluppo socio-economico e pianificazione del territorio in armonia con gli indirizzi di programmazione generale delle regioni.

2. I comuni interessati e la provincia si associano per procedere allo studio di utilizzo, alla realizzazione dei progetti, ed alla gestione del patrimonio immobiliare di cui al comma 1 ».

3. Dopo l'articolo 12-*ter* della citata legge n. 221 del 1990 è inserito il seguente:

« ART. 12-*quater* — *Cessione agli enti locali* — 1. In funzione dell'attuazione dei progetti di cui all'articolo 12-*ter*, i cespiti immobiliari sono trasferiti dalle regioni ai comuni interessati, associati alla provincia, al prezzo simbolico di lire mille.

2. Qualunque contrattazione ancora in corso per la cessione a terzi privati dei beni direttamente od indirettamente afferenti attività minerarie, mineralurgiche, metallurgiche e carbonifere dismesse è considerata nulla e gli stessi beni rientrano fra quelli da trasferire, secondo il disposto dell'articolo 12-*bis*, alle regioni autonome ».

### ART. 3.

1. Per le finalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 221, come modificata dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 270 miliardi per l'anno 1992, atta al rifinanziamento per l'attuazione della politica mineraria, da ripartire come segue:

a) lire 5 miliardi per la ricerca di base di cui all'articolo 5;

b) lire 10 miliardi per l'attività di ricerca di cui all'articolo 6;

c) lire 15 miliardi per i programmi di ristrutturazione di cui all'articolo 7, comma 2;

d) lire 10 miliardi per la ricerca e l'acquisizione di miniere all'estero di cui all'articolo 3, comma 6, per contributi in conto interessi, quale primo limite di impegno quindicennale;

e) lire 200 miliardi per iniziative sostitutive di attività minerarie di cui all'articolo 3;

f) lire 25 miliardi per iniziative di riassetto ambientale di cui all'articolo 9, commi 1 e 5;

g) lire 5 miliardi per contributi in conto interessi per ristrutturazioni, ampliamento, ammodernamento di unità minerarie e per nuove concessioni minerarie, quale primo limite di impegno quindicennale.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.